

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

1
nell'interesse della **prof.ssa Elda Sicardi (C.F.: SCRLDE71P61F839P)** nata a Napoli il 21/09/1971 e residente in Caserta alla Via Francesco Marchesiello n. 51 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall'avv. Renato Labriola con il quale elettivamente domicilia presso in Santa Maria Capua Vetere presso la cancelleria di Codesto Tribunale. Il sottoscritto professionista dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente fax: 0823.213007 o alla seguente pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it , considerando sinora come valida ed efficace la notifica effettuata secondo le seguenti modalità.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma nel viale Trastevere n 73/a, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA – UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE DEGLI EFFETTI

PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI

IN CORSO DI CAUSA EX ART. 700 E 669 QUATER C.P.C.

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

a) Della lettera di notifica dell'assegnazione provvisoria interprovinciale per il II Grado per CE 2022/2023 emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta nella parte in cui alla Sezione D – PRECEDENZE non riconosce alla Prof.ssa Elda Sicardi **il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 per la Provincia di Caserta riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il**



06/10/2021 e di conseguenza non riconosce alla detta docente il diritto di usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.L..

b) Della graduatoria riguardante le assegnazioni provvisorie interprovinciali – Scuola Secondaria per la Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2022-2023 nella parte non concedono alla Prof.ssa Elda Sicardi l'assegnazione provvisoria (manca disponibilit ) in quanto non le hanno riconosciuto **il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021** e di conseguenza non riconosce alla detta docente il diritto di usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.L.. ai fini dell'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023 per la Provincia di Caserta

c) Del silenzio serbato sul reclamo della Prof.ssa Elda Sicardi prot. 12655 del 20/07/2022

PER LA DECLARATORIA

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

a) Del riconoscimento **del diritto della Prof.ssa Elda Sicardi alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 per la Provincia di Caserta riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021** e, di conseguenza, del riconoscimento alla detta docente il diritto di usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.L.. ai fini dell'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023 per la Provincia di Caserta

b) Della rettifica **della convalida della domanda di assegnazione provvisoria della Prof.ssa Elda Sicardi con l'inserimento del diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021**

c) Del diritto della Prof.ssa Elda Sicardi ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale – Scuola Secondaria per la Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2022-2023

PREMESSO IN FATTO

Con L. n. 107/2015, denominata “ *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* ” (c.d. Legge della Buona Scuola), il MIUR veniva autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad



“attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’art.399 del d. lgs. 16/4/94, n.297 ...” (L.107/15, art.1 co.95).

La legge n.107/95 si occupava, altresì, di disciplinare anche il prosieguo del rapporto di lavoro dei neo – assunti e all’art.1, co.108, introduceva norme relative alla mobilità per l’AS 2016/2017 così disponendo: *“Per l’A.S. 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015 (ovvero i docenti assunti secondo le procedure ordinarie , n.d.r.). Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’art.399, co.3, del TU di cui al decreto legislativo 16/04/1994 n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al co.96, lettera b) (docenti inseriti nelle GAE, n.d.r.) , assunti ai sensi del co.98 lettere b) e c)1. Successivamente, i docenti di cui al co.96, lettera b) (provenienti dalle GAE, n.d.r.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del co.98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l’A.S. 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale... omissis ...” (L.107/15, art.1 , co.108).*

L’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, pertanto, ha previsto, per l’anno scolastico 2016/2017, .un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti, inclusi quelli assegnati per l’anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento. Tale procedura di mobilità, inizialmente, era articolata in due fasi successive: **1)** Nella prima fase il trasferimento sarebbe dovuto essere a domanda da parte dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, che, così facendo, avrebbero avuto la possibilità di concorrere anche sui posti dell’organico assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario previsto per l’anno scolastico 2016/17 dal comma 95 dell’art. 1



della L. 107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; 2) la seconda fase, invece, prevedeva una mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

Tuttavia, l'ordinanza ministeriale sulla mobilità n.° 241 dell'08/04/2016, all'art. 2, in applicazione dell'art. 6 del CCNI (Prorogato anche per gli anni scolastici successivi 2017/2018 e 2018/2019) stipulato sempre in data 08/04/2016 e concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, ha, poi, previsto, quattro successive e distinte fasi della procedura di mobilità di cui:

FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

FASE C: riservata ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia), dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito di provincia diversa da quella assegnata).

La Ricorrente è professoressa di ruolo che in esito al procedimento di cui al Ddg n. 767/2015 risultava in assegnazione, con decorrenza giuridica dal 01.12.2015 e con decorrenza economica 01.12. 2015 a Verona, in particolar modo in **VENETO AMBITO 0003 (Verona Ovest) scuola: VRIS01800R - G. FERRARIS - E. FERMI.** Nella stessa sede ha svolto l'anno di prova. La ricorrente negli anni successivi presenta domanda di



mobilità con allegato Decreto L.104/92 attestante il suo grado di invalidità civile, mai ottenendo il movimento richiesto. Costretta quindi ogni anno a richiedere assegnazione provvisoria, che fortunatamente Le è stata sempre accolta in provincia di Caserta.

Anche per l'anno scolastico appena trascorso (2021/2022) la Prof.ssa Sicardi ha avuto l'incarico di assegnazione provvisoria presso Liceo G. Galilei di Piedimonte Matese ed Ipia Alife serale. Per l'anno scolastico **2018/ 19** ha effettuato domanda di mobilità la scuola secondaria di II° grado, classe di concorso A046 (Diritto ed Economia) che ha avuto esito negativo nonostante avesse inserito in allegato alla domanda di mobilità il **decreto di riconoscimento ai sensi della L.104/92 con il quale la commissione medica dell' INPS di Caserta il 21.12.2017 Le riconosce lo stato di invalidità civile superiore ai 2/3**. La docente infatti è portatrice di handicap con un grado di invalidità del 75% con riduzione della capacità lavorativa dal 73% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 D.L. 509/88. La docente infatti attraverso il portale istanze Online, così come stabilito dall'**O.M. 2018** per la mobilità scolastica all'art.4, ha redatto la domanda di mobilità (**vedasi pagina 4 di 6 della domanda di mobilità al punto 26 - allegato PDF**) utilizzando l'apposito modulo reperito nel sito del M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità, allegando alla domanda la certificazione medica, così come stabilito al comma 3 del suddetto art. 4 O.M. 2018, ove è attestato lo stato di disabilità della ricorrente del 75%, accertato dalla Commissione Medica del Centro Medico Legale INPS di Caserta (CE);

Si precisa inoltre che La docente ha correttamente inserito tutta la documentazione medica attestante lo stato di invalidità civile superiore ai 2/3, come stabilito all' art. 4 comma 3 lett. D dell'O.M. 2018, per il docente disabile nelle condizioni di cui all' art. 21 della L.104/92.

Occorre da subito precisare che la ricorrente come è riscontrabile dai documenti allegati, è stata dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 73% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88 – **portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 L. 5.2.1992 n. 104** ai dalla commissione medica presso Il Centro Medico Legale INPS di Caserta (CE) in data 21.07.2017, come da certificazione che si allega in formato cartaceo/elettronico PDF. Dette infermità, che hanno determinato il riconoscimento ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 104/92 rendono alla predetta una situazione lavorativa particolarmente difficile se la sede di lavoro è posta a più di **800 chilometri**



da casa. Venendo alle ragioni del presente ricorso, all'esito della pubblicazione degli elenchi per l'anno scolastico 2018/2019 la Ricorrente si è vista recapitare la seguente comunicazione *“Gentile Prof.ssa Elda Sicardi ... Le comunichiamo che, per l'a.s 2018/19 , non ha ottenuto il movimento richiesto. ...”*. La ricorrente, dunque, non è risultata inserita nell'elenco dei trasferimenti dei docenti della scuola secondaria di II° grado con indicazione del titolo di preferenza **ex art. 21, L. 104/92** *“La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.”* e con il suo punteggio **(38 punti)** - elenco pubblicato sul sito internet – che risultano assegnati in detta regione a seguito della procedura di mobilità in argomento ed ovviamente non risulta essere assegnata a nessuno degli ambiti territoriali dalla stessa indicati come preferiti. La ragione di ciò deve ricercarsi nel fatto che la facoltà di precedenza **ex art. 21, L. 104/1992**, della quale è titolare la Ricorrente – essendo la stessa portatrice di handicap **ex art. 3 comma 1 L. 104/92** - non è stato ponderato dall'amministrazione scolastica in quanto se ponderato, avrebbe determinato la destinazione negli ambiti e nelle sedi indicate dalla ricorrente come i preferiti nella domanda di mobilità per l'anno scolastico **2018/2019** che sono:

- | | |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 1 Scuola | CEIS03800N TERRA DI LAVORO |
| 2 Scuola | CEIS022004 E.MATTEI |
| 3 Scuola | CETF02000X FRANCESCO GIORDANI |
| 4 Scuola | CEIS03200P I.S.I.S. FERRARIS |
| 5 Scuola | CETL06000E ITS BUONARROTI CASERTA |
| 6 Ambito | CAM0000007 CAMPANIA AMBITO 0007 (Provincia CE) |
| 7 Ambito | CAM0000010 CAMPANIA AMBITO 0010 (Provincia CE) |
| 8 Ambito | CAM0000008 CAMPANIA AMBITO 0008 (Provincia CE) |
| 9 Ambito | CAM0000009 CAMPANIA AMBITO 0009 (Provincia CE) |
| 10 | Ambito CAM0000011 CAMPANIA AMBITO 0011 (Provincia CE) |
| 11 | Ambito CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 (Provincia NA) |
| 12 | Ambito CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 (Provincia NA) |
| 13 | Ambito CAM0000018 CAMPANIA AMBITO 0018 (Provincia NA) |
| 14 | Ambito CAM0000019 CAMPANIA AMBITO 0019 (Provincia NA) |



15 Ambito CAM0000020 CAMPANIA AMBITO 0020 (Provincia NA)

Avverso tale mancata ponderazione la Prof.ssa Sicardi ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti a Codesto Ecc.mo Tribunale iscritto con il numero di R.G. 9810/2018. Il detto ricorso e' stato accolto con la sentenza n. 2404/2021 emessa il 06/10/2021 e passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato da certificazione rilasciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 27/06/2022. La motivazione della detta sentenza e' di cristallina chiarezza e recita *"nel caso di specie, non posono esservi dubbi sul fatto che la ricorrente fosse titolare del diritto di precedenza previsto dall'art. 21 legge n. 104/1992. La lettura del verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 21/12/2017 (depositato con il ricorso) in cui, a seguito di visita di revisione, **la ricorrente e' stata riconosciuta portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992; tale verbale consente di qualificare la ricorrente come persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi ai sensi della norma in questione alla data della presentazione della di mobilita' per l'annoscolastico 2018-2019. La lettura della domanda di mobilita' territoriale (doc. in produzione) e della dichiarazione personale cumulativa per precedenza legge 104/92 (punto 26 della domanda) dimostra che la ricorrente ha specificamente fatto valere tale precedenza"***. Non avendo avuto l'applicazione della sentenza n. 2404/2021 emessa il 06/10/2021, su cui si sta proponendo giudizio di ottemperanza al TAR Campania Napoli, la prof.ssa Sicardi ha proposto domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di II grado per l'anno anno scolastico 2022/23 indicando esplicitamente alla sezione D "precedenze" quanto segue *"la docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.L."*. Occorre all'uopo puntualizzare che, a seguito della mancata ottemperanza della sentenza n. 2404/2021 emessa il 06/10/2021, l'odierna ricorrente ha dovuto proporre la domanda di mobilita' interprovinciale presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, il quale **le ha riconosciuto la precedenza prevista dall'art. 21 della legge n. 104/1992**. Senonché, in sede di esame dei requisiti per la valutazione della domanda di assegnazione provvisoria, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, **in spregio a quanto statuito dalla sentenza n. 2404/2021 emessa il 06/10/2021 con un comportamento arbitrario e palesemente illegittimo, non ha riconosciuto la precedenza prevista dall'art. 21 della legge n. 104/1992**. Appreso ciò, la prof.ssa Sicardi ha proposto tempestivo reclamo chiedendo che la domanda di assegnazione provvisoria 2022/2023, le riconoscesse la precedenza ex art 21 l.104/92. Il



detto reclamo non solo non ha avuto risposta, e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta ha perpetrato nel suo comportamento illegittimo, non riconoscendo la precedenza ex articolo 21 della legge n. 104/1992.

Su tali premesse la Professoressa Elda Sicardi ricorre ex art. 414 c.p.c. innanzi a Codesto Ecc.mo **Tribunale di Santa Maria Capua Vetere**, chiedendo adottarsi provvedimenti in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. quali la sospensione anche inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso in quanto illegittimi e da disapplicare per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. PALESE VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 2404/2021 DEL 06 OTTOBRE 2021 DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA PRECEDENZA PER IL LAVORATORE SOTTOPOSTO A TUTELA DALL'ART. 21 L. 104/92. NULLITA' EX ART. 21 SEPTIES DELL'LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 1, DELL'ART. 5 E DELL'ART. 20 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLE PRELEGGI DEL COD. CIV. TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI. PALESE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 - 32-97 DELLA COSTITUZIONE

I provvedimenti impugnati sono da disapplicare per i motivi che seguono:

1a) Codesto Ecc.mo Tribunale ha accolto il ricorso presentato dalla Prof.ssa Sicardi iscritto con il numero di R.G. 9810/2018 con la sentenza n. 2404/2021 emessa il 06/10/2021 e passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato da certificazione rilasciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 27/06/2022. La motivazione della detta sentenza e' di cristallina chiarezza e recita "*nel caso di specie, non possono esservi dubbi sul fatto che la ricorrente fosse titolare del diritto di precedenza previsto dall'art. 21 legge n. 104/1992. La lettura del verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 21/12/2017 (depositato con il ricorso) in cui, a seguito di visita di revisione, la ricorrente e' stata riconosciuta portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992: tale verbale consente di qualificare la ricorrente come persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi ai sensi della norma in questione alla data della*



presentazione della di mobilita' per l'anno scolastico 2018-2019. La lettura della domanda di mobilita' territoriale (doc. in produzione) e della dichiarazione personale cumulativa per precedenza legge 104/92 (punto 26 della domanda) dimostra che la ricorrente ha specificamente fatto valere tale precedenza....P.O.M. Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede: In accoglimento della domanda, dichiara il diritto di Sicardi Elda alla scelta della sede, con diritto di precedenza ai sensi dell'art. 21 della L. n. 104/1992 secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda per la mobilità dell'a.s. 2018/2019". Da quanto esposto è di cristallina evidenza che la Prof.ssa Sicardi è titolare del diritto di precedenza previsto dall'art. 21 legge n. 104/1992 fin dall'anno scolastico 2018/2019, come da sentenza n. 2404/2021 e tale sentenza è stata regolarmente allegata alla domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023. Ne consegue che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, emanando la lettera di notifica dell'assegnazione provvisoria interprovinciale per il II Grado per CE 2022/2023 e non riconoscendo alla Sezione D – PRECEDENZE alla Prof.ssa Sicardi il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92, ha apertamente violato quanto statuito dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021 violandola e/o eludendola. Infatti la detta sentenza e' stata sia notificata ai fini del termine breve per l'impugnazione e comunque, anche a voler considerare il termine lungo di sei mesi, non è stata appellata, come risulta da certificazione di Codesto Ecc.mo Tribunale allegata, ed è passata in giudicato per mancata impugnazione in data 6 aprile 2022.

1b) immediata conseguenza della detta violazione e/o elusione della sentenza n. 2404/2021 emessa il 06/10/2021 da Codesto Ecc.mo Tribunale e' la nullità sia della lettera di notifica dell'assegnazione provvisoria interprovinciale per il II Grado per CE 2022/2023 emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta nella parte in cui alla Sezione D – PRECEDENZE non riconosce il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021 e sia della graduatoria finale riguardante le assegnazioni provvisorie interprovinciali – Scuola Secondaria per la Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2022-2023 nella parte non concedono alla Prof.ssa Elda Sicardi l'assegnazione provvisoria (manca disponibilita'). In argomento, infatti, occorre evidenziare che la L. n. 15/2005, introducendo l'art. 21-septies, comma 1, alla L. n.



241/90, stabilisce a chiare lettere la nullità del provvedimento adottato tanto in elusione quanto in violazione del giudicato. Recependo i nuovi impulsi normativi, quindi, la giurisprudenza afferma ormai pacificamente che «nel caso in cui l'amministrazione abbia reiterato ed esteso temporaneamente un atto già oggetto di annullamento con sentenza definitiva, sussiste la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 21-septies L. n. 241/1990 in specie in relazione alla categoria degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato» (Tar Liguria, Genova, sez. II, 13 novembre 2006, n. 1528; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 luglio 2008, n. 1120). Analogamente, è stato sostenuto che l'effetto conformativo scaturente dal giudicato – che costituisce il fondamentale canone di condotta cui, dopo di esso, sono tenuti sia l'Amministrazione, sia le parti del giudizio, sia il giudice dell'ottemperanza – è quello che risulta dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza o decisione ottemperanda: di conseguenza – per quello che in questa sede interessa – la determinazione successivamente adottata dalla P.A. che ripete e ribadisce, senza sostanziali variazioni, il medesimo iter argomentativo censurato con il provvedimento annullato dalla sentenza di merito contrasta con l'effetto conformativo scaturente dal giudicato e lo viola; l'evidente volontà dell'Amministrazione di non ottemperare il giudicato, implicitamente dichiarata con siffatta condotta violativa, impone la declaratoria di nullità dell'atto successivamente adottato (C.G.A., 11 maggio 2009, n. 398).

1c) la lettera di notifica dell'assegnazione provvisoria interprovinciale per il II Grado per CE 2022/2023 emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta nella parte in cui alla Sezione D – PRECEDENZE non riconosce alla Prof.ssa Sicardi **il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021** e' in aperto contrasto con la lettera di notifica di trasferimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona per la scuola secondaria anno 2022/2023, il quale **le ha riconosciuto la precedenza prevista dall'art. 21 della legge n. 104/1992 sulla Provincia di Caserta.**

1d) nella lettera di notifica dell'assegnazione provvisoria interprovinciale per il II Grado per CE 2022/2023 emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta nella parte in cui alla Sezione D – PRECEDENZE non riconosce **il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021** come nella graduatoria riguardante le



assegnazioni provvisorie interprovinciali – Scuola Secondaria per la Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2022-2023 **vi e' una totale mancanza di motivazione sia sulle ragioni e sull'iter logico – giuridico seguito per non eseguire il dictum della sentenza n. 2404/2021 di Codesto Ecc.mo Tribunale e sia sul palese contrasto con la lettera di notifica di trasferimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona per la scuola secondaria anno 2022/2023.**

1e) vi e' una palese contraddizione tra quanto affermato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta che nella nota prot. A00USPCE.REGISTRO.UFFICIALE.U.0022385 del 07/12/2021 in risposta alla mancata ottemperanza alla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021 in cui si afferma che *“In riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, si rappresenta, in via preliminare, che la domanda di mobilità interprovinciale della ricorrente, presentata per l'anno scolastico 2018/2019, per la classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, è stata valutata dall'Ufficio Territoriale in cui la prof.ssa ha la titolarità, ovvero l'Ambito Territoriale di VERONA, pertanto lo scrivente Ufficio non risulta competente ai fini della valutazione e l'eventuale attribuzione della precedenza.”* e la lettera di notifica dell'assegnazione provvisoria interprovinciale per il II Grado per CE 2022/2023 emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta nella parte in cui alla Sezione D – PRECEDENZE non riconosce il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92. Infatti se e' vero quanto affermato nel detto atto, e cioè che solo l'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona è competente ai fini della valutazione e dell'eventuale attribuzione della precedenza, allora l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, che ha perentoriamente affermato ciò, doveva uniformarsi a quanto disposto nella **lettera di notifica di trasferimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona per la scuola secondaria anno 2022/2023 dove è stato perentoriamente riconosciuto alla odierna ricorrente il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 statuito dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021**

1f) al reclamo presentato dalla Prof.ssa Sicardi in data 20/07/2022 prot. 12655 l'Ufficio Scolastico Regionale non ha proprio risposto. All'uopo si evidenzia che il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento omissivo dell'amministrazione di fronte a un dovere di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento entro un termine prestabilito (art. 2, co. 1 e 5, 20, l. n.



241/1990). Nel caso in questione era obbligo dell'Ufficio Scolastico Regionale rispondere al detto reclamo ed il non averlo fatto, oltre che a violare palesemente la suddetta normativa, non fa altro che confermare la totale ed arbitraria assenza dei motivi che hanno portato l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta sia a violare il dictum della sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021, sia la lettera di notifica di trasferimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona per la scuola secondaria anno 2022/2023 dove è stato perentoriamente riconosciuto alla odierna ricorrente il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 e sia alla propria nota prot. A00USPCE.REGISTRO.UFFICIALE.U.0022385 del 07/12/2021 dove perentoriamente afferma che l'attribuzione della precedenza deve essere *“valutata dall'Ufficio Territoriale in cui la prof.ssa ha la titolarità, ovvero l'Ambito Territoriale di VERONA, pertanto lo scrivente Ufficio non risulta competente ai fini della valutazione e l'eventuale attribuzione della precedenza.”*, salvo poi non uniformarsi a quanto l'USP di Verona aveva statuito e cioè' riconoscere alla prof.ssa Sicardi la precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 statuito dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021

2. SUL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

Visto il delicato e cagionevole stato di salute della Ricorrente, nella presente sede, si sottolinea fa assoluta ed urgente richiesta di provvedimenti cautelari essendo, a dir poco, evidenti, senza necessità di particolare enfasi, le nefaste e pregiudizievoli ricadute per la Ricorrente, che considerando il difficile stato di salute della Ricorrente espongono la stessa a ricadute rilevanti sotto diversi versanti.

1) **In primis per il cagionevole stato di salute, documentalmente riscontrabile dai documenti allegati e sancito in via definitiva dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021** nella parte in cui si afferma che *“La lettura del verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 21/12/2017 (depositato con il ricorso) in cui, a seguito di visita di revisione, la ricorrente e' stata riconosciuta portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992: tale verbale consente di qualificare la ricorrente come persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi”* fin dall'anno scolastico 2018/2019

2) In secundis per il cristallino fatto che sia la sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021 e sia l'Ufficio Scolastico Provinciale di



Verona, che si è uniformato alla stessa, hanno perentoriamente riconosciuto alla odierna ricorrente il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 per la Provincia di Caserta e quindi è palesemente illegittimo, oltre che ingiusto, che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, in palese violazione sia del dictum della sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021 e sia della lettera di notifica di trasferimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona per la scuola secondaria anno 2022/2023, neghi alla Prof.ssa Sicardi il detto diritto di precedenza e, di conseguenza, l'assegnazione provvisoria della stessa su organico di diritto per la Provincia di Caserta, con la conseguenza che, nonostante Codesto Ecc.mo Tribunale adito le abbia riconosciuto il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 per la Provincia di Caserta con sentenza n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021 e divenuta definitiva per mancato appello, la prof.ssa Sicardi il 1 settembre prossimo venturo dovrebbe prendere servizio a Verona in aperto spregio di quanto statuito dalla suddetta sentenza. E' superfluo elencare il danno devastante, innanzitutto per la salute, a cui andrebbe incontro la ricorrente. La sospensione inaudita altera parte si impone in quanto il 1 settembre p.v. inizia l'anno scolastico 2022/2023 e per quella data quasi sicuramente l'udienza ex art. 700 c.p.c. non verrà fissata e, di conseguenza, la prof.ssa Sicardi si vedrebbe costretta a prendere servizio a Verona, cioè a 800 km. di distanza nonostante il sacrosanto diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 per la Provincia di Caserta riconosciuto da Codesto Ecc.mo Tribunale con sentenza n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021 e divenuta definitiva per mancato appello

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Tutto ciò premesso la Prof.ssa Elda Sicardi, *ut supra* rapp.ta e difesa, ricorre innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 700 e 669terdecies, c.p.c., per veder accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

Previa fissazione dell'apposita udienza di discussione Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito:

 **in via cautelare sospendere l'efficacia anche inaudita altera parte dei seguenti provvedimenti:**

a) la lettera di notifica dell'assegnazione provvisoria interprovinciale per il II Grado per CE 2022/2023 emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta nella parte in cui alla Sezione D – PRECEDENZE non riconosce alla Prof.ssa Elda Sicardi **il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 per la Provincia di Caserta riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021** e di conseguenza non riconosce alla detta docente il diritto di usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.L..

b) la graduatoria riguardante le assegnazioni provvisorie interprovinciali – Scuola Secondaria per la Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2022-2023 nella parte non concedono alla Prof.ssa Elda Sicardi l'assegnazione provvisoria (manca disponibilit ) in quanto non le hanno riconosciuto **il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021** e di conseguenza non riconosce alla detta docente il diritto di usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.L..

 **sempre in via cautelare anche inaudita altera parte dichiarare con riserva:**

a) **il diritto della Prof.ssa Elda Sicardi alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 per la Provincia di Caserta riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021** e, di conseguenza, del riconoscimento alla detta docente il diritto di usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.L.. ai fini dell'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023 per la Provincia di Caserta

b) la rettifica **della convalida della domanda di assegnazione provvisoria della Prof.ssa Elda Sicardi con l'inserimento del diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021**

c) il diritto della Prof.ssa Elda Sicardi ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale – Scuola Secondaria per la Provincia di Caserta per l'anno scolastico



2022-2023



Nel merito:

disporre l'annullamento e/o la disapplicazione degli effetti dei seguenti provvedimenti:

a) Della lettera di notifica dell'assegnazione provvisoria interprovinciale per il II Grado per CE 2022/2023 emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta nella parte in cui alla Sezione D – PRECEDENZE non riconosce alla Prof.ssa Elda Sicardi **il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 per la Provincia di Caserta riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021** e di conseguenza non riconosce alla detta docente il diritto di usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.L..

b) Della graduatoria riguardante le assegnazioni provvisorie interprovinciali – Scuola Secondaria per la Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2022-2023 nella parte non concedono alla Prof.ssa Elda Sicardi l'assegnazione provvisoria (manca disponibilit ) in quanto non le hanno riconosciuto **il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021** e di conseguenza non riconosce alla detta docente il diritto di usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.L.. ai fini dell'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023 per la Provincia di Caserta

dichiarare:

a) **il diritto della Prof.ssa Elda Sicardi alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 per la Provincia di Caserta riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021** e, di conseguenza, del riconoscimento alla detta docente il diritto di usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.L.. ai fini dell'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023 per la Provincia di Caserta

b) la rettifica **della convalida della domanda di assegnazione provvisoria della Prof.ssa Elda Sicardi con l'inserimento del diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 21 della l. 104/92 riconosciuto dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 2404/2021 pubblicata il 06/10/2021**

c) **il diritto della Prof.ssa Elda Sicardi ad ottenere l'assegnazione provvisoria**



interprovinciale – Scuola Secondaria per la Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2022-2023

Con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto avv. Renato Labriola come procuratore antistatario.

Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti:

1. graduatoria definitiva del 5 agosto 2022
2. graduatoria provvisoria assegnazioni provvisorie interprovinciali - scuola secondaria di II Grado
3. domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per il II grado per la Provincia di Caserta presentata dalla Prof.ssa Elda Sicardi
4. lettera_notifica_trasferimento_secondaria_II grado dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona
5. lettera di notifica di assegnazione provvisoria interprovinciale per il II grado per la Provincia di Caserta 2022/2023
6. sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro n. 2404/2021 pubblicata il 06.10.2021 con formula esecutiva
7. reclamo avverso assegnazione provvisoria 2022-2023
8. pec Reclamo avverso la valutazione della domanda di assegnazione provvisoria 2022-2023
9. pec ricezione reclamo
10. ricevuta_protocollo reclamo Elda Sicardi
11. attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 2404.2021
12. risposta del 07/12/2021 dell'uff.scol. Caserta alla sentenza di trasferimento Sicardi Elda
13. Decreto di riconoscimento invalidità civile .Legge104_92_Sicardi
Caserta 12 agosto 2022

Avv. Renato Labriola

